

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE “FATTURA P.A.”

### Formato “Fattura PA”

E' consigliabile inviare la fattura in **formato PDF**. E' preferibile che il pdf sia generato direttamente dalla fattura in word/excel e NON scansionata. Qualora non fosse possibile, inviare le fatture in qualsiasi altro formato disponibile.

**Numerazione della “Fattura PA”** E' consigliabile creare un **sezionale IVA** per le fatture emesse alla PA e quindi utilizzare una numerazione a parte (diversa da quella di fatture non intestate alla Pubblica Amministrazione) per poter archiviare le fatture in conservazione sostitutiva.

Se non viene creato un sezionale, è obbligatorio archiviare in sostitutiva tutte le fatture precedenti e successive, anche quelle non intestate alle PA.

**Codice “IPA” È obbligatorio** indicare il Codice IPA (Codice Univoco Ufficio) dell'ufficio a cui si spedisce la fattura.

Il codice IPA è composto da 6 caratteri e viene comunicato direttamente dalla P.A. Per consultare i Codici IPA potete andare su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)

### Codice “CIG” e “CUP”

È **obbligatorio** inserire i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) in fattura, nel caso in cui siano presenti e forniti dagli enti.

Vi consigliamo di contattare preventivamente la Pubblica Amministrazione per avere conferma di tali dati. Nel caso in cui non fossero indicati in fattura, ma erano esistenti, la fattura verrà scartata dalla PA ed occorrerà procedere con un nuovo invio e nuovo pagamento del servizio.

### Pagamento

E' **obbligatorio** indicare la modalità di pagamento (es. bonifico) ed è vivamente consigliabile riportare anche i dati per il pagamento (BANCA – IBAN).

### Bollo

Se la fattura è soggetta al bollo, non è più possibile applicarlo cartaceo, ma occorrerà inserire la dicitura “Bollo assolto virtualmente ai sensi del DM17 Giugno 2014” ed indicare il valore (Euro 2).

### Split payment

In riferimento all'art. 17-ter del DPR 633/72 (introdotto dalla L. 190/2014, legge di stabilità 2015) per le fatture di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, occorre che in fattura sia presente l'annotazione “**scissione dei pagamenti**”. Sono esclusi i soggetti i cui compensi per prestazioni di servizi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ad esempio, i **professionisti**.